



Città di Paola
Provincia di Cosenza

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 136 del 4.7.2019

Oggetto:

Provvedimenti gestione post dissesto. Situazione economico finanziaria del Comune di Paola. Richiesta Ministero dell'Interno trattenimento somme riversate dall'OS alla chiusura della gestione del dissesto.

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **Quattro** del mese di **Luglio**, alle ore 13,30, nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
1	PERROTTA ROBERTO	X	
2	CASSANO ANTONIO	X	
3	CITTA' FRANCESCO	X	
4	DE CESARE FRANCESCO	X	
5	MANTUANO EMILIO	X	
6	SARAGO' MARIANNA CLEMENTINA	X	
TOTALE		In carica 6	6

Assiste il Segretario Generale **Dr.ssa Virginia MILANO**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Avv. Roberto PERROTTA**, nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 29.10.2012 – esecutiva - è stato dichiarato il dissesto del Comune di Paola, a norma dell'art. 244 e seguenti del D.lgs n. 267/2000;
- che gli effetti della precitata deliberazione sono stati sospesi, a seguito di ricorso presentato, giusta ordinanza del Tar Calabria n. 62 del 7/02/2013;
- che il comune ha proposto ricorso di fronte al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del Tar Calabria n. 62 del 07.02.2013 chiedendo l'emissione di un provvedimento cautelare "*inaudita altera parte*" per ottenere l'inibizione della sospensiva, in attesa dell'udienza fissata per la discussione di merito;
- che il Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza n. 1152/2013 del 27.03.2013, ha confermato l'ordinanza cautelare del Tar Calabria rilevando, altresì, che "*nelle more del giudizio di merito, il comune di Paola possa prendere in esame la questione relativa all'applicazione dell'art. 243 bis del TUEL*";
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.06.2013, esecutiva ed avente ad oggetto "*Rif. ordinanza n. 1152/2013 del Consiglio di Stato – Sez. V – Verifica applicabilità art. 243 bis TUEL e provvedimenti consequenziali*" è stata dichiarata nuovamente la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione del dissesto del Comune di Paola;
- che nelle more dell'evoluzione della questione giudiziaria sopra descritta, con D.P.R. del 10 gennaio 2013, veniva nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 31 gennaio 2013 il Prefetto di Cosenza notificava il citato decreto presidenziale ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dr. Giovanni Musacchio, dr. Giorgio Chambeyron e d.ssa Gina Guzzo;
- che la Commissione straordinaria di liquidazione si insediava regolarmente presso il Comune di Paola in data 4 febbraio 2013 con deliberazione n. 1 del 4.2.2013, eleggendo il Presidente nella persona del dr. Giovanni Musacchio;

PRESO ATTO:

- che in data 19 gennaio 2018 la Commissione straordinaria di liquidazione presentava al Ministero dell'Interno il piano di estinzione dei debiti ai sensi dell'art. 256 del Tuel;
- che con decreto n. 088881 del 10 luglio 2018, notificato al Comune di Paola per il tramite della Prefettura di Cosenza in data 19.07.2018 ai sensi dell'art. 256, comma 8 del TUEL, il Ministero dell'Interno approvava il Piano di estinzione delle passività pregresse predisposto dalla Commissione straordinaria di liquidazione del dissesto del comune di Paola;
- che il precitato decreto veniva notificato dal comune di Paola all'OSL in data 26.07.2018 ed allo stesso veniva allegato (allegato B) l'elenco dei debiti esclusi dalla liquidazione per i quali, a norma dell'art. 257, comma 2 del TUEL, "*Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori*";
- che per gli adempimenti previsti dall'art. 257, comma 2 è stata necessaria un'istruttoria preventiva, posta in essere dall'ufficio finanziario dell'ente, volta a verificare la documentazione allegata all'elenco delle posizioni escluse dalla liquidazione;
- che da tale istruttoria è emerso che molte posizioni debitorie escluse dalla massa passiva non potevano ritenersi più sussistenti in quanto l'Ente aveva provveduto al loro pagamento trattandosi di debiti successivi al periodo preso in considerazione dal dissesto e per questa

- ragione esclusi;
- che nel corso dell'istruttoria l'Ente ebbe a considerare che l'importo "residuale" delle posizioni debitorie escluse, una volta chiuso il dissesto, sarebbe ritornato nella gestione del comune di Paola ed avrebbe potuto essere foriero di squilibri finanziari ove le pretese creditorie si fossero rivelate fondate e non prescritte e che, pertanto, vi era tutto l'interesse a dimostrare che le stesse rientrassero nella gestione del dissesto;
 - che, peraltro, dall'istruttoria posta in essere dall'ufficio finanziario emerse che diverse pretese creditorie, per un importo complessivo superiore ad € 1.000.000,00, non avrebbero dovuto essere escluse dalla massa passiva per svariate e documentate motivazioni;
 - che, alla luce di quanto detto il Comune di Paola decise, con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 13.10.2018 (**ALLEGATO 1**) di impugnare di fronte al TAR competente il decreto del Ministero dell'Interno n. 088881 del 10.07.2018 di approvazione del Piano di estinzione delle passività pregresse;
 - che il giudizio è ancora pendente (ricorso Tar Calabria n. 1506/2018);
 - che, successivamente l'Organismo Straordinario di Liquidazione:
 - con deliberazione n. 39 del 13 aprile 2019, avente per oggetto "*Dissesto finanziario del comune di Paola. Ricognizione finale di riscossioni e pagamenti. Trasferimento alla gestione ordinaria accantonamento per pagamenti successivi a carico della gestione di liquidazione, trasferimento somme alla gestione ordinaria delle giacenze di cassa, chiusura del conto di cassa della gestione di liquidazione*" procedeva alla ricognizione della situazione contabile della gestione del dissesto ed alla chiusura del conto di cassa intrattenuto presso la tesoreria comunale e preannunciava la restituzione della somma complessiva di 8.506.860,20 euro in favore del comune di Paola, di cui euro 2.008.424,52 per accantonamenti vari, ed euro 6.498.435,78 quali giacenze di cassa residue sul conto di tesoreria dell'OSL;
 - con la successiva deliberazione n. 40 del 13/04/2019, avente per oggetto "*Dissesto Finanziario del Comune di Paola. Rendiconto della Liquidazione. Cessazione dell'attività straordinaria di liquidazione e dello stato di dissesto finanziario del Comune di Paola*", approvava il rendiconto della liquidazione della gestione del dissesto del Comune di Paola e disponeva la restituzione al comune della somma di € 8.506.860,20 di cui € 6.498.435,78 per saldo di cassa ed euro 2.008.424,52 per accantonamenti creditori vari, dando atto che la somma di € 6.498.435,78, quale saldo di cassa esistente in Tesoreria, doveva essere restituita, a cura del comune di Paola, allo Stato secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 contenute nel decreto di approvazione del Piano di Estinzione (capitolo di entrata n.3560 capo XIV art. 5 "Entrate eventuali diverse del Ministero dell'Interno. Recupero, restituzioni e rimborsi vari" n.088881 del 10/07/2018);
 - che in considerazione della pendenza innanzi al TAR Calabria del ricorso sopra citato (n. 1506/2018) il Comune valutò opportuno, con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 05.06.2019 (**ALLEGATO 2**), soprattutto al fine di evitare una pronuncia di improcedibilità del ricorso pendente, impugnare anche le delibere dell'OSL nn. 39 e 40 del 13.04.2018, considerando, altresì, la possibilità di individuare autonomi profili di lesività dei provvedimenti impugnati;
 - che, infatti, il ricorso per motivi aggiunti (**ALLEGATO 3**) ha individuato autonomi profili di illegittimità delle deliberazioni OSL nn. 39 e 40: primo fra tutti l'illegittimo "obbligo di restituzione" allo Stato del fondo di cassa restituito dall'OSL al Comune Paola, per i cui motivi di diritto si rinvia alla lettura del ricorso allegato al presente provvedimento,

secondariamente la notevole differenza nei valori finanziari indicati nell'allegato D della deliberazione n. 40 del 13.04.2019, cosa che costituisce un grossolano vizio dell'atto derivante da un errore matematico del rendiconto della gestione liquidatoria;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che, per come riportato nella deliberazione OSL n. 40 del 13.04.2019, la disponibilità di cassa delle gestione liquidatoria riversata al Comune di Paola è derivata, anche:

- da un'**anticipazione di liquidità** pari ad **€ 9.240.145,60**, accreditata all'Ente istante in data 22.10.2014 e versata sul conto di Tesoreria dell'OSL in data 03.12.2018, ex art. 33 del D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014 il quale stabilisce che:

"1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1°ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma 1.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale e' tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui ai comma 1, si provvede quanto a 100 milioni di euro

mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.

7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

- da un accredito di **€ 496.108,52 quale contributo statale** erogato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella legge 213/2012, il quale prevede che:

“Dall'anno 2012 all'anno 2017, le somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato, rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017. Il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui al primo periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità indicate dal primo periodo.”;

- da un ulteriore accredito di **€ 533.697,67 quale contributo statale** per l'anno 2016 erogato sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012;
- da **un'anticipazione di liquidità** pari ad **€ 3.637.354,99**, accreditata in data 12.05.2017 e riversata sul conto di Tesoreria dell'OSL in data 26.10.2017, erogata ex art. 14 del D.L. 113/2016, il quale prevede che:

“Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito

*alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. **La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno.** Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;*

TUTTO CIO' PREMESSO;

PRECISATO che non risulta adottato dall'O.S.L. alcun tipo di contabilità e/o di specifica indicazione dell'utilizzo delle richiamate risorse finanziarie, nel senso che i pagamenti effettuati non sono riconducibili in maniera distinta ad una delle fonti di finanziamento di cui si è detto. Il ricorso per motivi aggiunti di cui all'**ALLEGATO 3** alla presente deliberazione, cui si rinvia, è esaustivo sul punto;

RITENUTO, di conseguenza, che le somme restituite all'Ente per il complessivo importo di € 8.506.860,20 non possono in alcun modo essere ricondotte, né direttamente né indirettamente, ad un'anticipazione di liquidità piuttosto che ad un contributo statale ex art. 3 bis del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella legge 213/2012, potendosi ben ritenere che in quota parte siano introiti derivanti dall'attività di riscossione posta in essere dall'Organo di liquidazione;

PRESO ATTO che con la chiusura della gestione liquidatoria del dissesto per effetto delle

deliberazioni OSL n. 39 e 40 del 13.04.2019 **non può certo dirsi conclusa la fase del dissesto** in quanto numerose e diverse sono le pendenze che l'Ente si trova ad affrontare quali, a titolo puramente esemplificativo:

- la definizione delle posizioni di quei creditori che, non avendo accettato la proposta transattiva dell'OSL, ora si rivolgono direttamente all'Ente, **anche agendo giudizialmente**, per la soddisfazione del credito vantato, riconosciuto e non pagato;
- la necessità di provvedere al pagamento delle spese derivanti da sentenze, emesse dopo la chiusura del dissesto ma relative ad atti e fatti di gestione riconducibili alla gestione temporale del dissesto, e che vedono l'OSL (oggi il Comune) soccombente, con conseguente condanna alle spese legali;

CONSIDERATO, altresì:

- che nel totale della massa attiva del dissesto, e dunque nelle somme restituite dall'OSL al Comune di Paola alla chiusura delle operazioni di liquidazione pari ad € 8.506.860,20, avrebbe dovuto essere contenuto, in quota parte, il fondo di cassa dell'Ente al 31.12.2011, fondo quantificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 14.02.2014 in € 1.099.582,20, ma riversato sul conto di tesoreria dell'OSL nel minor importo di € 360.000,00 (reversali n. 118 del 19.09.2014, n. 119 del 19.09.2014 e n. 128 del 07.10.2014);
- che la differenza spettante all'OSL pari ad € 739.582,20 (tra fondo di cassa quantificato e fondo di cassa incassato) non è mai stata versata sul conto dell'OSL;
- che tale differenza cospicua (per la dannosa mancata quantificazione nella previsione di spesa dei bilanci dell'Ente) ha inciso negativamente sulla gestione commissariale e, in special modo, sulle scelte compiute dall'OSL inerenti la formazione della massa attiva del dissesto, giacché lo stesso ha provveduto a richiedere anticipazioni di liquidità (fortemente onerose per il comune di Paola) che non sarebbero - e non sono!!! - state necessarie stante la restituzione alla chiusura del dissesto del considerevole importo di € 8.506.860,20;

VALUTATA, pertanto, alla luce delle considerazioni effettuate, l'opportunità di richiedere al Ministero dell'Interno di poter trattenere le somme trasferite dall'O.S.L. al comune di Paola nella misura di € 8.506.860,20, vincolandone l'utilizzo/destinazione all'effettivo e completo risanamento dell'Ente e, dunque, in via prioritaria e preliminare, alla gestione finanziaria post dissesto o, per meglio dire, alla chiusura delle posizioni debitorie relative al periodo del dissesto;

CONSIDERATO altresì, che all'atto dell'insediamento di questa Amministrazione, avvenuto nel giugno 2017, la situazione finanziaria dell'Ente non poteva - e non può ancora - ritenersi risanata, stante la rilevante massa debitoria nuovamente accumulatasi sia per debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti a causa dell'oggettiva difficoltà a trovare adeguata copertura finanziaria, sia per debiti certi liquidi ed esigibili non onorati a causa della carenza di liquidità ormai cronica negli enti locali;

PRESO ATTO che la considerazione che precede trova suo fondamento:

- nella relazione del Responsabile pro tempore dei Servizi Finanziari del Comune di Paola, nota prot. 12734 del 30 giugno 2017 ad oggetto "Passaggio di consegne", con la quale lo stesso riferiva che *"dalla relazione dei revisori dei conti al rendiconto 2016 emergono debiti fuori bilancio non riconosciuti per complessivi € 2.099.056,89"*;
- nella nota del responsabile del Settore Contabile del 19.10.2017, prot. 18971, con la quale lo stesso evidenziava la presenza di debiti liquidati e non pagati - per carenza di liquidità - ammontanti a complessivi € 7.420.015,64;
- nel parere del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio di previsione 2019 dove si legge al paragrafo DEBITI FUORI BILANCIO/POSIZIONI DEBITORIE POTENZIALI: *"...sono pervenute al Collegio dei Revisori dei Conti, tramite il Responsabile del Servizio Finanziario, delle note dei Responsabili di settore i quali attestano, ciascuno per il proprio*

settore e competenza, l'esistenza di debiti fuori bilancio che di seguito vengono specificati", ed il cui importo complessivo ammonta ad € 3.224.433,03. Continua il Collegio nel parere: "La somma degli importi sopra indicati conduce a considerare che il Comune, malgrado abbia già sostenuto una procedura di dissesto finanziario alla data del 31.12.2011, si trova ad affrontare una rilevante esposizione debitoria. In tale direzione il Collegio dei Revisori dei Conti prende atto, altresì, della nota redatta dall'Ente, prot. n. 6250 del 08.04.2019, con la quale sono forniti a questo Organo di controllo elementi e chiarimenti attraverso i quali è possibile individuare le azioni poste in essere dall'Amministrazione Comunale già dal suo insediamento mirate a fronteggiare la difficile situazione finanziaria.";

CONSIDERATO che le somme riversate dall'OSL all'Ente potrebbero essere, altresì ed in via subordinata, utilizzate per fronteggiare la difficile situazione finanziaria in cui versa il Comune di Paola nonostante una procedura di dissesto appena conclusa;

RILEVATO:

- che gli equilibri finanziari dell'Ente sono fortemente compromessi dalla necessità di coprire i debiti fuori bilancio accumulatisi dopo il 31.12.2011, copertura difficile da trovare nel bilancio pluriennale 2019/2021 atteso l'elevato valore del fondo crediti di dubbia esigibilità (quantificato per l'anno 2019 in € 2.457.529,06) e la necessità di coprire la quota annua, pari ad € 134.449,07, del disavanzo tecnico generato dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui;
- che in caso di diniego da parte del Ministero circa l'utilizzo delle somme riversate dall'OSL per le finalità da ultimo indicate, l'Ente potrebbe essere costretto ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, nel peggiore dei casi, a deliberare un nuovo e doloroso dissesto a pochi mesi dalla chiusura dall'ultimo;

RAPPRESENTATO che questa amministrazione, sin dal suo insediamento, ha prestato molta attenzione alla situazione finanziaria dell'Ente:

- compiendo un certosino lavoro di analisi e conseguente complessiva contrazione della spesa corrente per circa 3 milioni di euro (circa il 40% del costo dei servizi);
- improntando la propria azione ad una prudente gestione delle risorse finanziarie;
- chiudendo importanti transazioni con i principali creditori, cosa che ha consentito lo stralcio di debiti per oltre 2,2 milioni di euro;

CONSIDERATO, tuttavia, che tale azione di concreto risanamento potrebbe essere vanificata dalla impossibilità di reperire copertura contabile ai predetti debiti fuori bilancio così come dalla crisi di liquidità;

DELIBERA

di **COSTITUIRE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

di **RICHIEDERE** al Ministero dell'Interno di autorizzare il Comune di Paola a trattenere le somme riversate dall'OSL alla chiusura della gestione del dissesto, ed ammontanti a complessivi € € 8.506.860,20, per vincolarle ed utilizzarle:

1. per l'effettivo e completo risanamento dell'Ente e, dunque, in via prioritaria e preliminare, per gestione finanziaria post dissesto ovvero per la chiusura delle posizioni debitorie relative al periodo del dissesto;
2. per fronteggiare la difficile situazione finanziaria in cui versa il Comune di Paola nonostante una procedura di dissesto appena conclusa e, dunque, in via secondaria e subordinata, per la copertura dei debiti fuori bilancio formatisi dopo il 31.12.2011

data temporale di riferimento della gestione del dissesto;

di **PRECISARE** che le predette somme, che con la presente deliberazione si chiede di trattenere:

- derivano in gran parte da anticipazioni di liquidità che il Comune di Paola ha richiesto, a norma dell'art. 33 del D.L. n. 66/2014 e dell'art. 14 del D.L. 113/2016, per far fronte al pagamento della massa passiva rilevata dall'OSL;
- sono oggetto di un piano di ammortamento posto a totale carico del bilancio del comune di Paola e regolarmente rispettato ad oggi;

di **ALLEGARE** al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 174 e 109 rispettivamente del 13.10.2018 e del 05.06.2019 (**ALLEGATI 1 e 2**) ed il ricorso per motivi aggiunti con il quale il Comune di Paola ha impugnato di fronte al TAR Calabria le deliberazioni OSL nn. 39 e 40 del 13.04.2019 (**ALLEGATO 3**);

di **TRASMETTERE**, il presente provvedimento al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale e, per opportuna conoscenza, all'Organo di Revisione Contabile del Comune di Paola.

PARERI

Artt.49,c.1 e 147 bis, c. 1, D.Lgs 267/2000

Art.151. c.4, D.Lgs 267/2000

SETTORE: Contabilità - Programmazione Finanziaria.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Paola, lì 4.7.2019

IL RESPONSABILE
f.to Dr.ssa Eugenia Concetta Mannarino

PARERE DI REGOLARITA' FINANZIARIA/CONTABILE.

Sulla presente proposta di deliberazione NON necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico Finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (Art. 4 del D.Lgs.267/2000)-

Paola, lì 4.7.2019

IL RESPONSABILE
f.to Dr.ssa Eugenia Concetta MANNARINO

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla stessa dai Responsabili dei Settori competenti;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

E, con apposita votazione unanime,

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa,

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione per come riportata in premessa.

E, con apposita votazione unanime,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.-



Città di Paola
Provincia di Cosenza

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 109 del 5/6/2019

Oggetto:

Affidamento incarico legale per ricorso al Tar avverso la deliberazione n. 39 e 40 del 13.4.2019 dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.

L'anno Duemiladiciannove il giorno Cinque del mese di Giugno, alle ore 13,00, nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
1	PERROTTA ROBERTO	X	
2	CASSANO ANTONIO	X	
3	CITTA' FRANCESCO	X	
4	DE CESARE FRANCESCO	X	
5	MANTUANO EMILIO	X	
6	SARAGO' MARIANNA CLEMENTINA	X	
TOTALE		In carica 6	6

Assiste il Segretario Generale **Dr.ssa Virginia MILANO**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Avv. Roberto PERROTTA**, nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore con delega al Bilancio

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 29.10.2012 – esecutiva - è stato dichiarato il dissesto del Comune di Paola, a norma dell'art. 244 e seguenti del D.lgs n. 267/2000;
- che gli effetti della precitata deliberazione sono stati sospesi, a seguito di ricorso presentato, giusta ordinanza del Tar Calabria n. 62 del 7/02/2013;
- che il comune ha proposto ricorso di fronte al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del Tar Calabria n. 62 del 07.02.2013 chiedendo l'emissione di un provvedimento cautelare "inaudita altera parte" per ottenere l'inibizione della sospensiva, in attesa dell'udienza fissata per la discussione di merito;
- che il Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza n. 1152/2013 del 27.03.2013, ha confermato l'ordinanza cautelare del Tar Calabria rilevando, altresì, che "nelle more del giudizio di merito, il comune di Paola possa prendere in esame la questione relativa all'applicazione dell'art. 243 bis del TUEL";
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.06.2013, esecutiva ed avente ad oggetto "Rif. ordinanza n. 1152/2013 del Consiglio di Stato – Sez. V – Verifica applicabilità art. 243 bis TUEL e provvedimenti consequenziali" è stata dichiarata nuovamente la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione del dissesto del Comune di Paola;

RILEVATO:

- che nelle more dell'evoluzione della questione giudiziaria sopra descritta, con D.P.R. del 10 gennaio 2013, veniva nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 31 gennaio 2013 il Prefetto di Cosenza notificava il citato decreto presidenziale ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dr. Giovanni Musacchio, dr. Giorgio Chambeyron e d.ssa Gina Guzzo;
- che la Commissione straordinaria di liquidazione si insediava regolarmente presso il Comune di Paola in data 4 febbraio 2013 con deliberazione n. 1 del 4.2.2013, eleggendo il Presidente nella persona del dr. Giovanni Musacchio;

PRESO ATTO:

- che in data 19 gennaio 2018 la Commissione straordinaria di liquidazione ha presentato al Ministero dell'Interno il piano di estinzione dei debiti ai sensi dell'art 256 del Tuel;
- che con decreto n. 088881 del 10 luglio 2018, notificato al Comune di Paola per il tramite della Prefettura di Cosenza in data 19.07.2018 ai sensi dell'art. 256, comma 8 del TUEL, il Ministero dell'Interno ha approvato il Piano di estinzione delle passività pregresse predisposto dalla Commissione straordinaria di liquidazione del dissesto del comune di Paola;
- che il precitato decreto veniva notificato dal comune di Paola all'OSL in data 26.07.2018;

VISTO l'elenco dei debiti esclusi dalla liquidazione e risultante dall'allegato B) al decreto del Ministero dell'Interno n. 088881 del 10.07.2018;

RILEVATO che molte posizioni debitorie escluse dalla massa passiva sono state ritenute non più sussistenti in quanto l'Ente ha provveduto al loro pagamento trattandosi di debiti successivi al periodo preso in considerazione dal dissesto e per questa ragione esclusi;



CONSIDERATO che l'importo residuale delle posizioni debitorie escluse, una volta chiuso il dissesto, sarebbe ritornato nella gestione dell'Ente ed avrebbe potuto essere foriero di squilibri finanziari futuri ove le pretese creditorie si rivelassero fondate e non prescritte e che, pertanto, l'Ente aveva tutto l'interesse a dimostrare che le stesse dovevano rientrare nella gestione del dissesto;

RILEVATO, che le pretese creditorie che si considera non avrebbero dovuto essere escluse dalla massa passiva per svariate e documentate motivazioni ammontano a circa € 1.000.000,00;

PRESO ATTO che avverso il Decreto del Ministero dell'Interno n. 088881 del 10.07.2018 era possibile presentare ricorso amministrativo e che il comune di Paola lo ha impugnato affidando incarico legale all'avv. Pasquale Cuzzola con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 13.10.2018;

PRESO ATTO che il ricorso è tutt'ora pendente;

CONSIDERATO che L'Organismo Straordinario di Liquidazione ha concluso le proprie attività gestionali approvando le deliberazioni n. 39 del 13.04.2019 avente ad oggetto *"Dissesto finanziario del Comune di Paola. Ricognizione finale di riscossioni e pagamenti. Trasferimento alla gestione ordinaria accantonamento per pagamenti successivi a carico della gestione di liquidazione, trasferimento somme alla gestione ordinaria delle giacenze di cassa, chiusura del conto di cassa della gestione di liquidazione"* e n. 40 del 13.04.2019 avente ad oggetto *"Dissesto finanziario del Comune di Paola. Rendiconto della liquidazione. Cessazione dell'attività straordinaria di liquidazione e dello stato di dissesto finanziario del Comune di Paola"*;

VALUTATO che in virtù della pendenza innanzi al TAR Calabria del ricorso sopra citato (n. 1506/2018) appare quanto mai opportuno – soprattutto al fine di evitare una pronuncia di improcedibilità del ricorso già proposto – impugnare le delibere 39 e 40 del 13.04.2018;

CONSIDERATO che, ove se ne riscontrino i presupposti, l'impugnazione delle sopra citate delibere dell'OSL potrà avere ad oggetto ed evidenziare ulteriori ed autonomi profili di lesività degli atti;

PROPONE

di **IMPUGNARE** innanzi al TAR Lazio le deliberazioni dell'Organismo Straordinario di liquidazione del dissesto del Comune di Paola n. 39 e 40, entrambe del 13.04.2019, pubblicate all'albo pretorio on line del Comune di Paola in data 15.04.2019;

di **AUTORIZZARE** il Sindaco a stare in giudizio in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, con il patrocinio di un legale di fiducia;

di **INDIVIDUARE** quale professionista da incaricare l'Avv. Pasquale Cuzzola;

di **SUBORDINARE** l'efficacia dell'incarico:

1. all'adozione di apposita determinazione di affidamento da parte del responsabile del Settore 6 – Servizio Contenzioso- e di impegno delle somme
2. all'approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con il professionista incaricato secondo i minimi tariffari previsti dalle vigenti tariffe forensi;

di **DICHIARARE**, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, co. 4° del citato D.lgs n.267/2000.

Paola li 05.06.2019

L'ASSESSORE AL BILANCIO
f.to Dott. Antonio Cassano



PARERI

Artt.49,c.1 e 147 bis, c. 1, D.Lgs 267/2000

Art.151. c.4, D.Lgs 267/2000

SETTORE 6°: CONTENZIOSO.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Paola, lì 5.6.2019

IL RESPONSABILE
f.to Avv. Annalisa APICELLA

PARERE DI REGOLARITA' FINANZIARIA/CONTABILE.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000 parere di regolarità contabile favorevole.

Paola, lì 5.6.2019

IL RESPONSABILE
f.to Dr.ssa Eugenia Concetta MANNARINO

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla stessa dai Responsabili dei Settori competenti;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

E, con apposita votazione unanime,

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa,

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione per come riportata in premessa.

E, con apposita votazione unanime,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.-

Il presente verbale, avente il numero 109/2019 viene letto, approvato e sottoscritto per come segue:

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Virginia MILANO

IL SINDACO
f.to Avv. Roberto PERROTTA

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Paola, li 11/6/19

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Virginia MILANO

E' copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n. 5 pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

Paola, li 11/6/19



Il Responsabile del Servizio Segreteria
Rag. Graziella Marra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi, sull'albo pretorio online di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 ed art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dell'albo pretorio on-line).

N. Reg. Albo 1181

Paola, li 11/6/19

Il Responsabile del Servizio Segreteria
f.to Rag. Graziella Marra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 11-6-19 al 25-6-19 e non sono pervenuti reclami.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____
al _____.

E' divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data di inizio della pubblicazione dal _____ e non pervenuti reclami.

Paola, li 11/6/19

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Virginia MILANO

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000, con nota prot. n. 25 dell' 11/6/2019



Città di Paola

Provincia di Cosenza

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 174 del 13.10.2018

Oggetto:

Affidamento incarico legale per ricorso al TAR avverso Decreto Ministero dell'Interno n. 088881 del 10.7.2018, notificato al Comune di Paola il 19.7.2018, di Approvazione Piano Estinzione Passività Pregresse.

L'anno Duemiladiciotto il giorno Tredici del mese di Ottobre, alle ore 9.00, nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
1	PERROTTA ROBERTO	X	
2	CASSANO ANTONIO	X	
3	CITTA' FRANCESCO	X	
4	DE CESARE FRANCESCO		X
5	MANTUANO EMILIO	X	
6	SARAGO' MARIANNA CLEMENTINA	X	
TOTALE		In carica 6	5
			1

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Virginia MILANO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco **Avv. Roberto PERROTTA**, nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Vice Sindaco Assessore al Bilancio

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 29.10.2012 – esecutiva - è stato dichiarato il dissesto del Comune di Paola, a norma dell'art. 244 e seguenti del D.lgs n. 267/2000;
- che gli effetti della precitata deliberazione sono stati sospesi, a seguito di ricorso presentato, giusta ordinanza del Tar Calabria n. 62 del 7/02/2013;
- che il comune ha proposto ricorso di fronte al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del Tar Calabria n. 62 del 07.02.2013 chiedendo l'emissione di un provvedimento cautelare "*inaudita altera parte*" per ottenere l'inibizione della sospensiva, in attesa dell'udienza fissata per la discussione di merito;
- che il Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza n. 1152/2013 del 27.03.2013, ha confermato l'ordinanza cautelare del Tar Calabria rilevando, altresì, che "*nelle more del giudizio di merito, il comune di Paola possa prendere in esame la questione relativa all'applicazione dell'art. 243 bis del TUEL*";
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.06.2013, esecutiva ed avente ad oggetto "*Rif. ordinanza n. 1152/2013 del Consiglio di Stato – Sez. V – Verifica applicabilità art. 243 bis TUEL e provvedimenti consequenziali*" è stata dichiarata nuovamente la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione del dissesto del Comune di Paola;

RILEVATO:

- che nelle more dell'evoluzione della questione giudiziaria sopra descritta, con D.P.R. del 10 gennaio 2013, veniva nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 31 gennaio 2013 il Prefetto di Cosenza notificava il citato decreto presidenziale ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dr. Giovanni Musacchio, dr. Giorgio Chambeyron e d.ssa Gina Guzzo;
- che la Commissione straordinaria di liquidazione si insediava regolarmente presso il Comune di Paola in data 4 febbraio 2013 con deliberazione n. 1 del 4.2.2013, eleggendo il Presidente nella persona del dr. Giovanni Musacchio;

PRESO ATTO:

- che in data 19 gennaio 2018 la Commissione straordinaria di liquidazione ha presentato al Ministero dell'Interno il piano di estinzione dei debiti ai sensi dell'art 256 del Tuel;
- che con decreto n. 088881 del 10 luglio 2018, notificato al Comune di Paola per il tramite della Prefettura di Cosenza in data 19.07.2018 ai sensi dell'art. 256, comma 8 del TUEL, il Ministero dell'Interno ha approvato il Piano di estinzione delle passività pregresse predisposto dalla Commissione straordinaria di liquidazione del dissesto del comune di Paola;
- che il precitato decreto veniva notificato dal comune di Paola all'OSL in data 26.07.2018;

CONSIDERATO che il decreto del Ministero dell'Interno n. 088881 del 10.07.2018 di approvazione del Piano di estinzione delle passività pregresse del comune di Paola predisposto dall'OSL con propria deliberazione n. 156 del 21.12.2017, riepiloga la seguente situazione finanziaria, fatte salve le risultanze finali della gestione del dissesto:

Totale della massa attiva	(+) € 30.467.445,33
Spese per la gestione della liquidazione	(-) € 774.237,59
MASSA ATTIVA RESIDUA	(+) € 29.723.207,74
Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	(-) € 8.876.255,77
DIFFERENZA POSITIVA	(+) € 20.846.951,97

PRESO ATTO:

- che i dati finanziari sopra riportati e contenuti nel Piano di estinzione delle passività pregresse fanno rilevare un totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione di gran lunga inferiore rispetto ai dati finanziari risultanti dalla Relazione del Responsabile del Settore Finanziario - Rag. Anna Anselmucci, prot. 8789 del 17.05.2013 avente ad oggetto "Relazione situazione finanziaria dell'Ente" e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti approvata con verbale n. 10 del 27.05.2013, relazioni entrambe allegate alla deliberazione del C.C. n. 14 del 21.06.2013 di conferma della dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente, già avvenuta con precedente deliberazione n. 33 del 29.10.2012;
- che, infatti e più precisamente, il dissesto del comune di Paola veniva dichiarato, tra le altre motivazioni, in quanto era stata rilevata una mole di debiti liquidi, esigibili e non pagati pari ad € 8.024.529,34 ed una mole di debiti fuori bilancio (riconosciuti ma non finanziati e non riconosciuti), pari ad € 9.345.059,58;
- che il totale complessivo delle passività accertate dall'istruttoria precedente la dichiarazione di dissesto era dunque di € 17.369.588,92;

RIBADITO che tale importo, ritenuto assai considerevole, ha costituito una delle motivazioni che hanno indotto l'ente alla dichiarazione di dissesto (vedi deliberazione di CC. N. 33/2012 e n. 14/2013; relazione Responsabile Servizio Finanziario del 17.05.2017, prot. 8789, Relazione dell'Organo di Revisione Contabile di cui al verbale n. 10 del 27.05.2017);

RILEVATO tuttavia, che l'OSL ha ricostruito la massa passiva ammissibile alla liquidazione per un importo complessivo pari ad € 8.876.255,77, escludendo dalla liquidazione debiti per un importo complessivo pari ad € 5.312.588,63;

RITENUTO che la differenza tra le passività individuate dal comune prima della dichiarazione del dissesto e le passività ammissibili al dissesto individuate dall'OSL è tale da imporre una riflessione sui dati contabili sia da parte degli uffici che da parte dell'amministrazione. Infatti occorre capire dove sono finite le passività di cui all'istruttoria precedente al dissesto che non sono né nella massa passiva ammissibile né nell'elenco dei debiti esclusi. Inoltre, se i dati contabili reali sono quelli del Piano di estinzione allora l'istruttoria su cui si basato il dissesto non era veritiera, mentre se i dati reali sono quelli della dichiarazione l'Ente potrebbe trovarsi a dover gestire posizioni debitorie non gestite dal dissesto e foriere di nuovi squilibri finanziari;

VISTO l'elenco dei debiti esclusi dalla liquidazione e risultante dall'allegato B) al decreto del Ministero dell'Interno n. 088881 del 10.07.2018;

LETTO l'art. 257, comma 2 del TUEL a norma del quale "Il consiglio dell'ente individua con propria delibera da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione,andone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori";

CONSIDERATO che per gli adempimenti previsti dall'art. 257, comma 2 è stata necessaria un'istruttoria preventiva, posta in essere dall'ufficio finanziario dell'ente, volta a verificare la documentazione allegata all'elenco delle posizioni escluse dalla liquidazione;

RILEVATO che da tale istruttoria è emerso che molte posizioni debitorie escluse dalla massa passiva devono ritenersi non più sussistenti in quanto l'Ente ha provveduto al loro pagamento

trattandosi di debiti successivi al periodo preso in considerazione dal dissesto e per questa ragione esclusi;

CONSIDERATO:

- che l'importo residuale delle posizioni debitorie escluse, una volta chiuso il dissesto, ritornerà nella gestione dell'Ente e potrebbe essere foriero di squilibri finanziari futuri ove le pretese creditorie si rivelassero fondate e non prescritte e che, pertanto, l'Ente ha tutto l'interesse a dimostrare che le stesse rientrano nella gestione del dissesto, quantunque il loro importo, sommato alla massa ammissibile al dissesto di cui al Piano di estinzione delle passività pregresse resti sempre di molto inferiore alle passività accertate dall'istruttoria prodromica alla dichiarazione di dissesto;

VERIFICATO, infine, che dall'istruttoria posta in essere dall'ufficio finanziario è emerso che diverse pretese creditorie, per un importo complessivo superiore ad € 1.000.000,00, non avrebbero dovuto essere escluse dalla massa passiva per svariate e documentate motivazioni;

PRESO ATTO che avverso il Decreto del Ministero dell'Interno n. 088881 del 10.07.2018 è possibile presentare ricorso amministrativo al Tar competente e che sussistono comprovate ragioni per ricorrere

PROPONE

di **IMPUGNARE** innanzi al TAR Lazio il decreto del Ministero dell'Interno n. 088881 del 10.07.2018 di approvazione del Piano di estinzione delle passività pregresse del comune di Paola predisposto dall'OSL con propria deliberazione n. 156 del 21.12.2017 e notificato al Comune di Paola per il tramite della Prefettura di Cosenza in data 19.07.2018 ai sensi dell'art. 256, comma 8 del TUEL;

di **AUTORIZZARE** il Sindaco a stare in giudizio in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, con il patrocinio di un legale di fiducia;

di **INDIVIDUARE** quale professionista da incaricare l'Avv. Pasquale Cuzzola;

di **SUBORDINARE** l'efficacia dell'incarico:

1. all'adozione di apposita determinazione di affidamento da parte del responsabile del Settore 6 – Servizio Contenzioso e di impegno delle somme
2. all'approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con il professionista incaricato secondo i minimi tariffari previsti dalle vigenti tariffe forensi;

di **DICHIARARE**, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, co. 4° del citato D.lgs n.267/2000.

Il Responsabile Settore Contenzioso
f.to Avv. Annalisa Apicella

L'ASSESSORE AL BILANCIO
f.to Dott. Antonio Cassano

PARERI

Artt. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1, D.Lgs 267/2000

Art. 151, c. 4, D.Lgs 267/2000

SETTORE 6°: Contenzioso – Pubblica Istruzione – Informatizzazione - Biblioteca.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Paola, lì 13.10.2018

IL RESPONSABILE
f.to Avv. Annalisa APICELLA

PARERE DI REGOLARITA' FINANZIARIA/CONTABILE.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile.

Paola, lì 13.10.2018

IL RESPONSABILE
f.to Dr. Quintino SARPA

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla stessa dai Responsabili dei Settori competenti;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

E, con apposita votazione unanime,

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa,

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione per come riportata in premessa.

E, con apposita votazione unanime,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.-

Il presente verbale, avente il numero 174/2018 viene letto, approvato e sottoscritto per come segue:

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Virginia MILANO

IL SINDACO
f.to Avv. Roberto PERROTTA

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Paola, il 17/10/18

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Virginia MILANO

E' copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n. _____ pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

Paola, il 17/10/18



Il Responsabile del Servizio Segreteria
Rag. Graziella Marra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi, sull'albo pretorio online di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 ed art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dell'albo pretorio on-line).

N. Reg. Albo 1819

Paola, il 17/10/18

Il Responsabile del Servizio Segreteria
f.to Rag. Graziella Marra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 17-10-18 al 31-10-18 e non sono pervenuti reclami.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____
al _____.

E' divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data di inizio della pubblicazione dal _____ e non pervenuti reclami.

Paola, il ____/____/____

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Virginia MILANO

La presente deliberazione è stata comunicata al capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000, con nota prot. n. 135 del 17/10/18

edipeto W:3

Studio Legale

Avv. Pasquale Cuzzola

Via del Gelsomino n. 37, 89128, Reggio Calabria, Tel. 0965-28125 – Fax: 0965-1870378

p.e.c.: pasquale@pec.cuzzola.it

AI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA

CATANZARO

Motivi aggiunti al ricorso n. 1506/2018

RICORRE

il COMUNE DI PAOLA, in persona del Sindaco l.r.p.t. Roberto Perrotta, c.f. 86000010784, con sede legale in Paola (CS) Largo Monsignor G.M. Perrimezzi, 6, rappresentato e difeso, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 5.06.2019, per procura in calce al presente atto dall'Avv. Pasquale Cuzzola (c.f.: CZZPQL89M16H224O – pec: pasquale@pec.cuzzola.it – fax 0965-1870378) del foro di Reggio Calabria, e con domicilio eletto in Catanzaro al Viale De Filippis n. 214 presso lo studio dell'Avv. Francesco Leone.

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro l.r.p.t., c.f.: 97149560589, con sede in Roma al Palazzo Viminale, rappresentato *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato in Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34, avvocato dello Stato Alfonso Mezzotero, indirizzo p.e.c. ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistente -

e contro

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI PAOLA, in persona del Presidente l.r.p.t., Dott. G. Musacchio (c.f. MSCGNN48A23B774L), residente in San Fili (CS) al Viale Amendola n. 14, con sede in Paola al Largo Monsignor G.M. Perrimezzi n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro F. Magnelli, indirizzo p.e.c. maurofortunato.magnelli@avvomaticosenza.it.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO – PREVIA SOSPENSIVA –

- della deliberazione n. 39 del 13 aprile 2019 dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Paola avente ad oggetto, in relazione al dissesto finanziario del Comune di Paola, la ricognizione finale di riscossioni e pagamenti, il trasferimento alla gestione ordinaria accantonamento per pagamenti successivi a carico della gestione di liquidazione, il trasferimento somme alla gestione ordinaria delle giacenze di cassa, la chiusura del conto di cassa della gestione di liquidazione;

- della deliberazione n. 40 del 13 aprile 2019 dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Paola avente ad oggetto, in relazione al dissesto finanziario del Comune di Paola, il rendiconto della liquidazione, la cessazione dell'attività straordinaria di liquidazione e dello stato di dissesto finanziario del Comune di Paola;

NONCHE' AVVERSO ogni atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.

PREMESSE DI FATTO

- con deliberazione n. 33 del 29.10.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale di Paola (CS) sulla base dell'art. 244 T.U.E.L. dichiarava il dissesto finanziario del Comune di Paola;

- con D.P.R. 10 gennaio 2013, pubbl. in G.U. n. 24 del 29.1.2013, si provvedeva alla nomina dell'Organismo Straordinario di Liquidazione (di qui innanzi anche O.S.L.), deputato alla amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso ed alla adozione dei provvedimenti volti ad estinguere i debiti dell'Ente, il quale si insediava presso il Comune di Paola in data 04.02.2013;

- nelle more, la delibera 33/2012, dichiarativa del dissesto dell'Ente, veniva impugnata innanzi al TAR Catanzaro il quale, con ordinanza n. 62/2013 del 07.02.2013 pronunciata in camera di consiglio, sospendeva l'atto impugnato; l'O.S.L. sospendeva a sua volta la propria attività con delibera n. 2 del 03.04.2013;

- successivamente il Consiglio Comunale adottava delibera con la quale dichiarava nuovamente il dissesto del Comune di Paola (doc. 5: delibera Consiglio Comunale n. 14 del 21.06.2013). Il procedimento pendente presso il TAR Catanzaro si concludeva, pertanto, con sentenza n. 01069 del 11.10.2013 dichiarativa dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

- il Ministero dell'interno con nota n. 0184294 del 11.12.13 autorizzava la ripresa dell'attività della Commissione straordinaria di liquidazione, ripresa che interveniva in data 12.12.13 con delibera OSL n. 3 del 12.12.13;

- con deliberazione n. 62 del 30.05.2014 (doc.7), il Consiglio Comunale adottava la modalità semplificata di liquidazione; pertanto l'O.S.L., con deliberazione n. 33 del 04.11.2014, stabiliva i criteri e l'iter procedurale relativo alla predetta modalità semplificata ex art. 258 t.u.e.l. (doc.8) e su questa base

provvedeva alla predisposizione e conclusione di una serie di transazioni con i creditori;

- il Comune di Paola, avendo aderito alla detta procedura semplificata, otteneva l'anticipazione di liquidità prevista dall'art. 33 del D.L. n. 66/2014 oltre all'anticipazione di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. n. 113/2014, nonché ai contributi previsti dall'art. 3 *bis* del D.L. 174/2012 modificato dall'art. 4 *bis* della L. 21/2016;

- più specificamente, sono confluiti nella massa attiva a disposizione dell'O.S.L.:

- euro 360.000 quale fondo di cassa versato dallo stesso Comune di Paola;
- euro 9.240.145,60 accreditati all'ente istante in data 22.10.2014 *ex art.* 33 del D.L. n. 66/2014 conv. in L. 89/2014 e versati sul conto di tesoreria O.S.L. in data 3.12.2018;
- euro 496.108,52 quale contributo statale *ex art.* 3 *bis* del D.L. n. 174/2012 conv. in L. n. 213/2012 in data 24.11.2016;
- euro 533.697,67, quale contributo statale per l'anno 2016 in data 28.12.2017, sempre *ex art.* 3 *bis* del D.L. n. 174/2012 conv. in L. n. 213/2012;
- euro 3.637.354,99 quale anticipazione in favore degli enti locali dissestati *ex art.* 14, comma 1, D.L. n. 113/2016 riversati sul conto di tesoreria O.S.L. in data 26.10.2017;

il tutto oltre alle ulteriori voci indicate nell'allegato D della deliberazione O.S.L. n. 40 del 13.04.2019 per un totale riscosso di euro 17.208.487,51 che, sin da ora, si rappresenta essere diverso dall'importo indicato nel piano di riparto definitivo allegato B della medesima deliberazione O.S.L.;

- l'O.S.L. procedeva, dunque, alla redazione del piano di estinzione delle passività nel cui ambito veniva individuata una massa attiva di € 29.933.747,66, dalla quale detrarre le spese di gestione della liquidazione per € 911.830,86, risultando così una massa attiva residua di € 29.021.916,80, a fronte di una massa passiva individuata in € 20.950.516,76, dalla quale la Commissione ha escluso debiti ritenuti non di competenza dell'OSL per € 5.312.588,63. Il totale della massa passiva ammissibile è risultato, dunque, di € 15.637.928,13. I debiti transatti *ex art.* 258 tuel risultavano pari ad € 8.876.255,77. Conseguentemente la differenza positiva è risultata di € 20.145.661,03, così ottenuta: massa attiva residua (€ 29.021.916,80) cui detrarre i debiti transatti (€ 8.876.255,77);

- il piano di estinzione delle passività pregresse del Comune di Paola, predisposto dall'OSL con la citata delibera n. 156/2017, è stato approvato attraverso il decreto ministeriale oggi impugnato (D.M. Interno n. 88881 del 10/11 luglio 2108) nel cui ambito risulta invece l'individuazione di una massa attiva di € 30.467.445,33, di spese per la gestione della liquidazione per € 744.237,59, e così di una massa residua di € 29.723.207,74, dalla quale detrarre € 8.876.255,77 quali debiti transatti/massa passiva ammissibile, con il risultato di una differenza positiva di € 20.846.951,97, (importo maggiore di € 701.290,90 rispetto a quello calcolato dall'OSL);

- il comune istante, pertanto, impugnava i predetti provvedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro, con ricorso giurisdizionale n. 1506/2018, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la cui udienza di merito è fissata per la data del 19.06.2019.

Ciò posto, "è noto che, per stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. L'atto meramente confermativo ricorre ogniqualvolta l'amministrazione si limiti a prendere atto dei contenuti e degli effetti di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione; mentre è confermativo in senso proprio - e come tale dotato di autonoma lesività - l'atto, la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento e da una rivalutazione degli interessi in gioco, ovvero degli elementi di fatto e di diritto caratterizzanti la fattispecie considerata" (giurisprudenza costante, per tutte da ultimo cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2172).

Orbene, l'OSL - limitandosi a confermare i propri precedenti provvedimenti - con gli atti oggi impugnati, ha deliberato la cessazione dell'attività straordinaria di liquidazione con delle deliberazioni che sebbene consequenziali al provvedimento ministeriale di approvazione del piano di estinzione presentano autonomi profili di lesività, appalesandosi illegittimi e viziati da eccesso di potere, oltre che gravemente lesivi dei diritti e degli interessi dell'impresa ricorrente che ne chiede quindi l'annullamento - previa sospensione - per le suesposte premesse di fatto e per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

Violazione di legge (artt. 256 e 258 del d.lgs. n. 267/2000). Eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà e difetto di motivazione.

Violazione di legge (art. 33 del D.L. n. 66/2014 conv. in L. 89/2014 ed art. art. 14, comma 1, D.L. n. 113/2016). Eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto dei presupposti.

Violazione di legge e dei principi di efficienza e buon andamento ex art. 97 Cost.

Con i provvedimenti n. 39 e 40 del 13.04.2019 l'Organo Straordinario di Liquidazione, a rendiconto e cessazione dell'attività di liquidazione, in disparte il notevole scostamento dagli importi approvati dal Ministero, individua una differenza positiva di euro 8.506.860,20 da restituire al Comune ricorrente di cui euro 6.498.435,78 per saldo di cassa ed euro 2.008.425,52 per accantonamenti ex art. 258, comma 4, T.U.E.L.

In particolare, la somma indicata come saldo di cassa restituita al Comune di Paola dovrebbe essere da quest'ultimo interamente riversata allo Stato, ponendosi un profilo di legittimità di tale "obbligo" posto che l'OSL non imputa in nessun passaggio delle proprie deliberazioni le predette somme ai contributi statali ricevuti, al fondo di rotazione ovvero agli introiti dell'attività di riscossione posta in essere.

È evidente infatti che imporre la restituzione dell'intera giacenza di cassa residuata dall'attività di liquidazione, implicitamente ne rappresenta una totale qualificazione quale anticipazione ex art. 33 del D.L. n. 66/2014 conv. in L. 89/2014 ovvero ex art. 14, comma 1, D.L. n. 113/2016.

Stante il silenzio normativo sul punto, appare coerente con i principi costituzionali di cui all'art. 97 della Carta fondamentale imputare i pagamenti effettuati, nell'ordine: alle anticipazioni di liquidità, ai contributi statali ed alle somme dell'ente (fondo cassa, somme provenienti dalla riscossione dei ruoli, vendite, ecc.). In alternativa, l'opzione ermeneutica deteriore imporrebbe, semmai, di imputare i pagamenti effettuati percentualmente in maniera proporzionale; operazione interpretativo-aritmetica, quest'ultima, che **comunque comporterebbe la restituzione allo Stato, da parte del Comune, di una somma certamente inferiore rispetto a quanto indicato nelle delibere oggi impugnate.** Da ciò deriva che la somma di euro 6.498.435,78 restituita al Comune quale

giacenza di cassa sarebbe così composta: euro 360.000 quale fondo di cassa versato dallo stesso Comune di Paola; euro 496.108,52 quale contributo statale ex art. 3 bis del D.L. n. 174/2012 conv. in L. n. 213/2012; euro 533.697,67, quale contributo statale per l'anno 2016 in data 28.12.2017; euro 2.926.822,12 quali residui riscossi ammessi all'attivo della liquidazione; euro 129,80 quali residui accertati dall'O.S.L.; euro 2.170,00 quale provento derivante dalla vendita dei beni mobili; euro 12.058,81 per interessi attivi maturati sul conto della liquidazione e per la parte restante, dunque euro 2.167.448,89, quale anticipazione in favore degli enti locali dissestati ex art. 14, comma 1, D.L. n. 113/2016 ed ex art. 33 del D.L. n. 66/2014 conv. in L. 89/2014. Alternativamente, l'imputazione dei pagamenti effettuati dall'O.S.L. potrebbe avvenire in maniera percentuale e proporzionale, per ogni singolo pagamento, a tutte le predette voci per cui, applicando il predetto calcolo percentuale a due macrocategorie, ossia anticipazioni di liquidità e le restanti voci della massa attiva, ogni pagamento andrebbe imputato per il 74,832261% alle anticipazioni di liquidità e per il 25,167739% alle restanti voci, talché posta una massa passiva liquidata di euro 7.622.954,71 cui vanno sommati euro 1.078.672,60 di spese per la gestione liquidatoria, il totale liquidato di euro 8.701.627,31 andrebbe imputato secondo le predette percentuali, per cui euro 6.511.624,46 a titolo di anticipazioni ed euro 2.190.002,85 per la parte restante. Effettuato il medesimo calcolo percentuale sugli accantonamenti di euro 2.008.424,52 (euro 1.502.949,48 imputabili alle anticipazioni ed euro 505.475,12 quale 25,167739% residuo), si ottiene che sul totale pagato euro 8.014.573,94 vadano imputati alle anticipazioni di liquidazione e che euro 2.695.477,97 debbano essere imputati alle altre voci della massa attiva, per cui della somma residua quale saldo di cassa euro 4.862.926,56 andrebbero considerate anticipazioni ed euro 1.635.508,95 quali voci residue.

Tuttavia, a monte del predetto ragionamento, vi è un argomento logico-giuridico che rende inutili i predetti calcoli: infatti, non vi è traccia nelle disposizioni legislative applicabili alla ipotesi in disamina che limiti l'utilizzo delle somme concesse quali anticipazione al pagamento delle sole posizioni di debito/credito confluite nella massa passiva dell'ente e transatte.

Tanto l'art. 33, comma 1, del D.L. n. 66/2014 quanto l'art. 14, comma 1, del D.L. n. 113/2016 destinano le predette anticipazioni di liquidità *"all'incremento*

della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'art. 258 T.U.E.L., nei limiti dell'anticipazione erogata". Non sussiste alcun collegamento esclusivo tra anticipazione e debiti transatti, dovendosi invece imputare la predetta anticipazione all'intera massa passiva dell'ente locale dissestato. Tra l'altro, la restituzione della anticipazione di liquidità avviene – per come chiarito delle predette norme – con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di interessi, in un periodo massimo di vent'anni.

L'unico collegamento imposto dalla normativa de qua aggancia l'anticipazione di liquidità alla adesione da parte dell'ente dissestato alla adesione di quest'ultimo alle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti ex art. 258 T.U.E.L. norma la quale – è notorio – ai primi due commi prevede: "L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.

L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'art. 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'art. 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente".

Il riferimento va, evidentemente, all'importo complessivo di tutti i debiti e non ai soli debiti/crediti effettivamente transatti dall'Organo Straordinario di Liquidazione, a nulla rilevando – per ciò che qui interessa – che ai sensi del comma 4 della medesima norma l'O.S.L. accantoni l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione, accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio. Ciò che si desume è

esclusivamente un “ordine” nei pagamenti da effettuare dovendo le transazioni stipulate ai sensi del comma 3 essere soddisfatte per prime. Il comma 7 chiude la disciplina della modalità semplificata chiarendo che *“In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione **dopo il pagamento dei debiti**”*.

Ma vi è più.

Appare infatti dirimente il disposto del comma 9 dell'art. 256 T.U.E.L. – applicabile alla modalità semplificata stante il rinvio, contenuto al comma 5 dell'art. 258, per il seguito della procedura, alle disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione – il quale prevede che *“A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata”*.

Non v'è chi non veda, pertanto, che la restituzione della massa attiva residua e segnatamente delle anticipazioni di liquidità deve avvenire solo una volta che siano stati soddisfatti tutti i debiti ammessi alla massa passiva, nei limiti della massa attiva.

In ogni caso, le anticipazioni di liquidità non dovranno essere restituite dal Comune – appena uscito dal dissesto – allo Stato, posto che le stesse sono già oggetto di un piano di ammortamento ventennale e che, privare l'Ente locale di tali risorse, in difformità da quanto previsto invece della predetta normativa, significherebbe creare i presupposti per un nuovo dissesto finanziario.

Tra l'altro, come si è già dianzi accennato, **vi è un evidente difetto di “imputazione”** dei pagamenti alle somme costituenti la massa attiva posto che, stando alle deliberazioni n. 39 e 40 del 13.04.2019 tutta la giacenza attiva sembra doversi imputare ad anticipazione di liquidità, laddove invece, coerentemente con il principio di cui all'art. 97 della Costituzione, si potrebbe – *rectius*, dovrebbe – imputare il saldo di cassa ai contributi statali *ex art. 3 bis* del D.L. n. 174/2012 conv. in L. n. 213/2012 ovvero al fondo cassa inizialmente corrisposto dal Comune di Paola o ancora al ai residui effettivamente riscossi dall'O.S.L.

Deve ulteriormente eccepirsi l'illegittimità degli impugnati provvedimenti nella misura in cui, confermando – sebbene con importi disallineati a quelli approvati dal Ministero competente – l'esclusione dei crediti lamentata con il ricorso principale, proposto avverso il decreto del Ministero dell'interno n. 0888/81 del 10 luglio 2018, con il quale è stato approvato il piano di estinzione delle passività pregresse del Comune di Paola (CS) ai sensi dell'articolo 256, com. 7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) come predisposto dall'Organismo Straordinario di Liquidazione con delibera n. 156 del 21.12.2017, anche alla luce della cessazione dell'attività liquidatoria, priverebbe di qualsiasi effettività il predetto ricorso, specie se valutata in relazione all'obbligo di restituzione delle anticipazioni di liquidità che il Comune istante userebbe per il pagamento dei debiti non transatti, ma pur sempre riconducibili alla fase di dissesto.

Occorre ulteriormente rappresentare che ad inficiare la legittimità dell'attività liquidatoria contribuisce la notevole differenza riscontrabile tra i valori indicati nell'allegato D della deliberazione n. 40 del 13.04.2019, in cui il totale della massa attiva viene indicato in euro 17.208.487,51 ed il piano di riparto definitivo (allegato B della medesima deliberazione) in cui il totale della massa attiva viene indicato in euro 17.452.528,34, detta differenza, unitamente al notevole scostamento dagli importi approvati dal ministero con il D.M. Interno n. 88881 del 10/11 luglio 2108.

Come se ciò non bastasse, si ritiene opportuno segnalare l'illegittimità e/o comunque la dannosità della decisione dell'O.S.L. configuratasi allorquando il predetto organo richiedeva la seconda anticipazione di liquidità, pur trovandosi in un momento in cui la massa passiva dell'Ente dissestato era già definita: ciò ha generato inutili costi per il già deficitario Comune di Paola, dal momento che: per un verso, l'anticipazione di liquidità, che andrà restituita con un piano di ammortamento ventennale, ha avuto ed avrà un "costo" determinato dagli oneri del mutuo, che ricadranno sull'ente locale; per altro verso, le predette somme, depositate e sostanzialmente non utilizzate nel conto di tesoreria O.S.L. hanno comportato un (ulteriore) "costo", pari al 3 per mille del volume globale delle entrate e spese, oltre IVA al 22%, per un totale di euro 105.000,00 per compensi tesoreria e bolli, come chiaramente indicato nell'allegato C "Oneri della liquidazione" della deliberazione n. 40 del 13.04.2019.

Per mera completezza espositiva, si ribadisce che con il ricorso principale iscritto al n. R.G. 1506/2018 è già stata segnalata l'illegittima esclusione di specifiche voci dalla massa passiva della liquidazione chiarendo che i predetti rapporti di debito-credito, si possono ricondurre ad una o più delle seguenti *species* di illegittimità:

A) debiti di competenza dell'OSL *ratione temporis*, perché aventi la loro genesi entro la data del 31 dicembre 2011, pacificamente individuata anche dall'OSL ai sensi dell'art. 252, comma 4, lett. a), T.U.E.L. ai sensi del quale, nella rilevazione della massa passiva dell'ente vanno inclusi, fra gli altri, "*i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato*" (rientrano in questa *species* di violazione di legge le posizioni di cui ai nn. 5, 14, 17, 25, 32 e 77 indicate nel prosieguo);

B) debiti di competenza dell'OSL ed esclusi in maniera inopinata in assenza della necessaria integrazione che l'OSL avrebbe dovuto richiedere ai responsabili dei servizi competenti *ex art.* 254, comma 4, T.U.E.L. o cui avrebbe dovuto provvedere e reperire *aliunde* (cfr. art. 254, comma 5, TUEL) (rientrano in questa *species* di violazione di legge le posizioni di cui ai nn. 2, 14, 21, 25, 32, 77, 81, 188, 190, 222, 240, 241, 242, 243 e 244 indicate nel prosieguo);

C) debiti di competenza dell'OSL e cionondimeno esclusi asserendo il limite della gestione vincolata *ex art.* 255, comma 10, T.U.E.L., in realtà insussistente.

Le predette violazioni sono tutte contraddistinte - e ciò è di immediata evidenza allorché si passi all'analisi delle singole voci di debito - da una istruttoria assolutamente carente che ha portato l'OSL ad escludere alcune posizioni di debito con motivazione del tutto sganciata dal dato documentale ovvero inesistente, tanto da non rendere intellegibile o da viziare di illegittimità la ragione che ha, di fatto, portato all'esclusione della singola voce.

Siffatto vizio, che si è riverberato sull'attività svolta dai Commissari, reca con sé conseguenze negative in termini di perseguimento dell'interesse pubblico: l'aver lapidariamente condotto delle attività istruttorie ha configurato un'azione amministrativa contraria ai principi di buon andamento, efficacia ed efficienza.

Nella documentazione a disposizione dell'Ente ricorrente sono presenti fascicoli

che adombrano un *iter* amministrativo non sempre uniformato nei criteri da adottare per scegliere se e cosa comunicare con gli istanti (potenziali creditori) e/o con l'Ente e i responsabili dello stesso.

Ciò determina (al netto del rischio intrinseco di aver potuto generare, sia pure senza volontà alcuna, disparità di trattamento tra le posizioni trattate) un vulnus nell'attività di accertamento e liquidazione portata avanti, che si configura quale impossibilità di ricostruire in maniera limpida e inequivocabile gli atti adottati e le ragioni degli stessi, a discapito dei più elementari principi di trasparenza. Logicamente connesso a tale ultimo profilo, s'inserisce un altro, forse ancora più pervasivo per e nella situazione dell'Ente: ci si riferisce al pericolo di gravi effetti dal punto di vista economico-finanziario che potrebbero verificarsi laddove un debito, illegittimamente escluso dalla massa passiva per decisione dell'OSL, esca "dalla porta" del dissesto per poi rientrare "dalla finestra" della gestione ordinaria dell'Ente, così cumulandosi a tanti altri e contribuendo a ripresentare il pericolo di squilibri finanziari per il predetto Comune (rientrano in questa *species* di violazione di legge le posizioni di cui ai nn. 3, 28, 33, 83 e 138 indicate nel prosieguo).

SINGOLE POSIZIONI ESCLUSE DALLA LIQUIDAZIONE risultanti dall'allegato B al decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione (contenente "ELENCO DEI DEBITI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE"). Tali singole posizioni, la cui esclusione si impugna specificamente poiché illegittima in quanto di competenza O.S.L., verranno di seguito richiamate, riportandosi alle doglianze specifiche contenute nel ricorso principale, seguendo l'ordine numerico indicato nel medesimo allegato b.

- Numero ordine 2: creditore ADIS MULTISERVICES A.R.L. per un importo di € 75.507,00.

- Numero ordine 3:

creditore AITA MASSIMO per un importo di € 6.171,00.

- Numero ordine 5:

creditore ANAS S.p.A. per un importo di € 42.254,57.

- Numero ordine 14:

creditore ATERP per un importo di € 10.837,91.

- Numero ordine 17:

creditore BANCA CARIME per un importo di € 37.504,59.

- Numero ordine 21:
creditore Avv. BOTTA ANNALISA per un importo di € 61.200,00.

- Numero ordine 25:
creditore BUONAFORTUNA SETTIMO per un importo di € 8.000,00.

- Numero ordine 28:
creditore CAIRA BENIAMINO per un importo di € 6.171,00.

- Numero ordine 32:
creditore CARPANI CARLO FRANCESCO per un importo di € 8.261,76.

- Numero ordine 33:
creditore CARUSO COSTRUZIONI SPA per un importo di € 344.964,77.

- Numero ordine 77:
creditore FERRARI RICCARDO per un importo di € 20.000,00.

- Numero ordine 81:
creditore FILIPPO DANILO – Ape sas, per un importo di € 30.000,00.

- Numero ordine 83:
creditore FONTANA LUIGI - PANORAMA CASA per un importo di € 123.000,00.

- Numero ordine 138:
creditore MELCHIONDA GIUSEPPE, per un importo di € 6.171,00.

- Numero ordine 188:
creditore RAMUNNO PAOLO “IL CASELLO”, per un importo di € 35.000,00.

- Numero ordine 190:
creditore RAMUNNO VITTORINO per un importo di € 25.267,00.

- Numero ordine 222:
creditore STILLO ORFEO – ASSOCIAZIONE MUSICALE per un importo di € 20.000,00.

- Numero ordine 240:
creditore MANNARINO SILVESTRO per un importo di € 71.341,08.

- Numero ordine 241:
creditore VOMMARO PASQUALINA per un importo di € 3.812,68.

- Numero ordine 242:
creditore ANSELMO GIUSEPPE per un importo di € 11.677,32.

- Numero ordine 243:
creditore PETRUNGARO CATIA – MIRA COSTRUZIONI per un importo di € 3.600,00.

- Numero ordine 244:

creditore MANTUANO EMILIO per un importo di € 7.377,59.

È evidente che l'amministrazione resistente non avrebbe potuto, per tutte le predette voci di debito/credito approvare il piano di estinzione ed avrebbe invece dovuto prescrivere all'OSL, ai sensi dell'art. 256, comma 10, T.U.E.L. con un decreto di diniego dell'approvazione del piano, di presentare, entro un ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione, rivedendo quanto di lacunoso e illegittimamente statuito.

Ne discende l'erroneità ed illegittimità delle determinazioni assunte.

ISTANZA CAUTELARE

Sono presenti nel caso di specie tutte le condizioni necessarie per far luogo alla sospensione dei provvedimenti impugnati.

Il *fumus boni iuris* emerge dai suesposti motivi.

Del pari evidente è l'esistenza del danno grave ed irreparabile cui sarà soggetto l'ente locale ricorrente a cagione dell'obbligo di restituzione delle ingenti somme residue dalla massa attiva che comporterebbe, di fatto, un nuovo stato di dissesto. In tal senso, alla luce della rilevanza della somma da restituire e della gravità delle conseguenze anche sul piano pubblico di un nuovo dissesto dell'ente territoriale istante, nell'ottica di una comparazione dei contrapposti interessi, deve essere data prevalenza a quello del Comune, sussistendo evidenti esigenze di salvaguardia e mantenimento della "*rem adhuc integram*".

Posto infatti che l'attività liquidatoria continua fino all'approvazione del rendiconto, sospendere i provvedimenti oggi impugnati, consentirebbe all'O.S.L. non solo di ammettere i debiti illegittimamente esclusi, ma di procedere al pagamento delle passività per come chiarito delle norme dianzi citate. Inoltre, l'obbligo per il Comune resistente di riversare la giacenza di cassa allo Stato determinerebbe l'irrimediabile conseguenza di un nuovo dissesto dell'Ente locale.

P. Q. M.

Voglia l'On. TAR adito accogliere il presente ricorso e annullare, previa sospensiva, i provvedimenti impugnati.

Salvo ogni altro diritto.

Con vittoria di spese ed onorari.

Il presente ricorso è di valore indeterminato ed è soggetto al contributo

unificato di € 650,00.

Saranno depositati i seguenti documenti:

- 1) Deliberazione O.S.L. n. 39 del 13.04.2019;
- 2) Deliberazione O.S.L. n. 40 del 13.04.2019;
- 3) Erogazione anticipazione *ex art.* 33 D.L. n. 66/2014 conv. in L. 89/2014;
- 4) Erogazione anticipazione *ex art.* 14 D.L. n. 113/2016;
- 5) Deliberazione Giunta comunale n. 109 del 5.06.2019.

Reggio Calabria, lì 10 giugno 2019

Avv. Pasquale Cuzzola

Il presente verbale, avente il numero 136/2019 viene letto, approvato e sottoscritto per come segue:

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Virginia MILANO

IL SINDACO
f.to Avv. Roberto PERROTTA

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Paola, li ____/____/____

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Virginia MILANO

E' copia conforme all'originale esistente presso quest'ufficio di Segreteria, composta da n. ____ pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

Paola, li ____/____/____



Il Responsabile del Servizio Segreteria
Rag. Graziella Marra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi, sull'albo pretorio online di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 ed art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dell'albo pretorio on-line).

N. Reg. Albo _____

Paola, li ____/____/____

Il Responsabile del Servizio Segreteria
f.to Rag. Graziella Marra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ e non sono pervenuti reclami.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____.

E' divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data di inizio della pubblicazione dal _____ e non pervenuti reclami.

Paola, li ____/____/____

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Virginia MILANO

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000, con nota prot. n. 31 dell'8/7/19